

# Regolamento per l'Applicazione dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1      Oggetto del regolamento
- Art. 2      Presupposto dell'imposta
- Art. 3      Definizione di fabbricato
- Art. 3 bis    Definizione di fabbricato parzialmente costruito
- Art. 4      Definizione di area fabbricabile
- Art. 5      Definizione di terreno agricolo

### TITOLO II SOGGETTI DELL'IMPOSTA

- Art. 6      Soggetti passivi
- Art. 7      Soggetto attivo

### TITOLO III BASE IMPONIBILE

- Art. 8      Base imponibile

**TITOLO IV**  
**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IPOSTA – RIDUZIONI E**  
**DETRAZIONI**

Art. 9	Determinazioni delle aliquote
Art. 10	Diversificazioni delle aliquote
Art. 11	Abitazione Principale
Art. 11 bis	Pertinenze
Art. 12	Unità immobiliare equiparata all’abitazione principale
Art. 13	Riduzioni d’imposta
Art. 14	Esenzioni

**TITOLO V**  
**DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

Art. 15	Dichiarazioni
Art. 16	Versamenti
Art. 17	Accertamenti
Art. 18	Attività di controllo
Art. 19	Rimborsi
Art. 19-bis	Importi minimi e compensazione

**TITOLO VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 20	Norme di rinvio
Art. 21	Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Rossiglione nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e da ogni altra disposizione normativa.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

#### **ART. 2**

##### **Presupposto dell'imposta**

Presupposto dell'imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, così come definiti nei successivi articoli di questo titolo, siti nel territorio del Comune; a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa. (Art. 1, comma 2, D.Lgs. 504/1992).

#### **ART. 3**

##### **Definizione di fabbricato**

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza;

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, della data in cui è comunque utilizzato. (Art. 2, lett. a) del D.Lgs. 504/1992).

#### **ART. 3 bis**

##### **▪ Definizione di fabbricato parzialmente costruito**

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata, questa ultima è assoggettata all'imposta quale fabbricato a decorrere dalla data di utilizzo. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impostivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

#### **ART. 4**

##### **Definizione di area fabbricabile**

Per area fabbricabile si intende l'area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Il comune, su richiesta del contribuente attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma. (Art. 2, lett. b) del D.Lgs. 504/1992).

Non sono considerate edificabili:

- a) le aree occupate dai fabbricati come definiti dall'art. 3 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- b) le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- c) i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, posseduti da coltivatori diretti.

Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9 del 9/01/1963, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

Il soggetto passivo ed i componenti il nucleo familiare devono prestare all'attività agricola una quantità di lavoro corrispondente al 60% del reddito complessivo imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

## **ART. 5**

### **Definizione di terreno agricolo**

Per terreno agricolo si intende il terreno, diverso dall'area fabbricabile, adibito all'esercizio dell'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura. (Art. 2, lett. c) del D.Lgs. 504/1992; art. 2135 del Codice Civile).

## **TITOLO II**

### **SOGGETTI DELL'IMPOSTA**

## **ART. 6**

### **Soggetti passivi**

Sono soggetti passivi dell'imposta quelli indicati all'art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

## **ART. 7**

### **Soggetto attivo**

L'imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune. (Art. 4 del D.Lgs. 504/1992).

## **TITOLO III**

### **BASE IMPONIBILE**

## **ART. 8**

### **Base imponibile**

La base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'art. 2 come determinato all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 504/92.

- Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della legge n. 1089 del 1/06/1939, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.
- Per le aree fabbricabili, il Comune determina per zone omogenee il valore venale di riferimento per l'applicazione dell'imposta, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. (Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992).
- Non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
- La Giunta Comunale può modificare periodicamente i valori venali di riferimento, con effetto dagli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione della relativa delibera.

## **TITOLO IV**

### **DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA – RIDUZIONI E DETRAZIONI**

#### **ART. 9**

##### **Determinazione delle aliquote**

Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite con delibera, dal Comune entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto dall'anno successivo.

Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille. (Art. 6, comma 1, D.Lgs. 504/1992).

#### **ART. 10**

##### **Diversificazione delle aliquote**

L'aliquota può essere diversificata, con riferimento ai seguenti casi:

- a) immobili diversi dalle abitazioni con riferimento alle diverse categorie catastali; (Art. 6, comma 2, D.Lgs. 504/1992)
- b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale; (Art. 6, comma 2, D.Lgs. 504/1992)
- c) alloggi non locati; (Art. 6, comma 2, D.Lgs. 504/1992)
- d) per diverse tipologie di enti senza scopo di lucro; (Art. 6, comma 2, D.Lgs. 504/1992)
- e) per le abitazioni principali; (Art. 4, comma 1, D.L. 437/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 556 del 24/10/1996)
- f) per l'abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale. (Art. 4, comma 1, D.L. 437/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 556 del 24/10/1996)
- g) per le aree fabbricabili.

L'aliquota da applicarsi alle differenti tipologie sopraindicate verrà stabilita annualmente con la delibera di cui all'art. 9.

## **ART. 11** **Abitazione Principale**

Per abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 504/92, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

## **ART. 11 bis** **Pertinenze**

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione per l'abitazione principale, si considerano parti integranti della stessa le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. Sono considerate pertinenza dell'abitazione principale le unità immobiliari classificate catastalmente nelle categorie C2 e C6, fino ad un massimo di una per categoria.

L'assimilazione opera a condizione che l'abitazione principale e le pertinenze appartengano al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, e che le stesse siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.

La detrazione d'imposta è unica per l'abitazione principale e le pertinenze riconosciute, per cui se la detrazione non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, per la parte residua può essere computata in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione principale medesima.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore imponibile.

## **ART. 12** **Unità immobiliare equiparata all'abitazione principale**

Sono equiparate all'abitazione principale:

1) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (ai sensi del comma 56 art. 3 della L. 23/12/96 n. 662).

2) l'unità immobiliare, comprese le pertinenze di cui all'art. 11 bis del Regolamento I.C.I., adibite ad uso abitativo, concesse dal possessore in comodato o in uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori-figlio/a) che nella stessa stabiliscano la propria residenza anagrafica. L'imposta sulle predette unità immobiliari si calcola con la stessa aliquota ridotta stabilita per l'abitazione principale; nel caso specifico previsto al presente comma, nel caso specifico previsto al presente comma, non compete la detrazione d'imposta deliberata per l'abitazione principale.

Gli interessati devono presentare apposita istanza su modulo fornito dal Comune, contenente autocertificazione, circa la sussistenza dei presupposti, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Per ottenere l'agevolazione tributaria sono quindi necessari i seguenti requisiti:

-residenza anagrafica

-rapporto di parentela (1° grado linea retta);

la mancanza di uno dei sopraindicati requisiti comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione.

Sarà cura del contribuente provvedere al versamento I.C.I. tenendo conto di detta agevolazione, che decorrerà dal mese indicato nell'istanza.

In caso di istanza presentata tardivamente, l'aliquota agevolata verrà applicata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di presentazione dell'istanza e non sarà possibile chiedere rimborsi per la fattispecie di imposta segnalata.

In caso di cessazioni delle condizioni che hanno determinato l'agevolazione, il contribuente deve presentare apposita comunicazione negli stessi tempi, decorrenza e modalità di applicazione sopra previste.

L'applicazione dell'agevolazione in assenza dei requisiti previsti dal presente articolo, comporterà il recupero della minore imposta versata.

### **ART. 13** **Riduzioni d'imposta**

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. (Art. 8, comma 1, D.Lgs. 504/1992).

L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento) anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni di imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sotto descritte caratteristiche:

Immobili che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 comma 1, e lettera c) e d), della legge 5/8/78, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente regolamento edilizio comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischi di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
- d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche o estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, ecc.).

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

## **ART. 14 Esenzioni**

Sono esenti dall'imposta gli immobili elencati all'art. 7, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. C) del D.Lgs. 446/1997, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista dall'art. 7 comma 1, lett. i) del D.Lgs. 504/92 concernente gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o culto ex art. 16, lett. a) della Legge n. 222/85, compete esclusivamente ai fabbricati, a condizione che gli stessi oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale in base ad un diritto di proprietà od ad altro diritto reale.

L'imposta è ridotta al minimo previsto dalla Legge 504/92 per i fabbricati posseduti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociali (Onlus) individuate dall'art. 10 del D.Lgs. 460/97.

Sono esenti dall'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili i terreni agricoli siti nel territorio dei Comuni montani indicati nell'elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993.

## **TITOLO V**

### **DENUNCE, ACCERTAMENTI, CONTROLLI**

#### **ART. 15 Dichiarazioni**

Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ridurre gli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziare l'attività di controllo sostanziale è eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione di cui all'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/1992 (art. 59, comma 2, D.Lgs. 446/97).

Il contribuente ha l'obbligo di comunicare su apposito modulo predisposto dal Comune, gli acquisti, le cessazioni o modificazioni di soggettività passiva intervenuti nel corso dell'anno. La comunicazione deve essere trasmessa entro il termine annualmente stabilito dalla Legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero quando è intervenuta la variazione. La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile; per i soggetti indicati nell'art. 1117 n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini (Art. 59, lett. 1 punto 1, D.Lgs. 446/97).

Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo ed in caso di contitolarità ciascuno di essi dovrà apporre la propria firma in calce alla comunicazione stessa.

Le comunicazioni possono essere spedite per lettera raccomandata, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciarne ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l'interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l'interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.

L'omissione della comunicazione è punita con una sanzione di Lire 500.000 per ciascuna unità immobiliare. (Art. 59, lett. l), punto 4, D.Lgs. 446/97).

Ai fini di una migliore razionalizzazione dell'attività di controllo ed accertamento, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari hanno comunque l'obbligo della presentazione della comunicazione ICI all'Ufficio Tributi del Comune:

- per il diritto di abitazione al coniuge superstite;
- per l' applicazione dell'aliquota agevolata alle pertinenze.

## **ART. 16** **Versamenti**

I versamenti del tributo sono effettuati dal soggetto passivo di imposta, (Art. 10, D.Lgs. 504/1992), in caso di contitolarità di diritti sul medesimo immobile (ad esempio: comproprietà piena, cusufrutto, proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è obbligato ad effettuare distintamente il versamento dell'imposta limitatamente alla parte corrispondente alla propria quota di titolarità. (Circ. Min. Finanze n. 136 del 28/05/1998). L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento diretto ai soggetti individuati per legge, compatibilmente alle disposizioni in ordine al versamento, impartite agli uffici dalla civica Amministrazione; in assenza di indicazioni il contribuente provvederà mediante versamento diretto al Concessionario della Riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune oppure su apposito c/c postale intestato al predetto Concessionario (Art.10, comma 3, D. Lgs. 504/1992).

La giunta comunale con apposito provvedimento, per situazioni particolari e/o eccezionali, su segnalazione del funzionario responsabile del tributo, può stabilire un differimento motivato dei termini per i versamenti dell'imposta derivanti da provvedimenti di accertamento. La valutazione della proroga terrà conto anche di elementi non strettamente collegati all'entità dell'imposta dovuta (art. 59, lettera o) D.Lgs. 446/97).

## **ART. 17** **Accertamenti**

Il funzionario responsabile ICI in aderenza alle scelte operate dalla Giunta, verifica servendosi di ogni elemento e dato utile, ivi comprese le comunicazioni di cui al precedente art. 15, la situazione di possesso del contribuente rilevante ai fini ICI, determina la conseguente imposta dovuta ed in caso di omesso o parziale versamento emette apposito e motivato avviso di accertamento comprensivo di sanzioni ed interessi.

Alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma non è applicabile la definizione agevolata (riduzione ad un quarto) prevista dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 472/1997 né quella prevista dall'art. 14 del D.Lgs. 504/1992.

L'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento deve essere notificato, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Nei casi in cui risulti compatibile si applica l'istituto di accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 218/1997.

## **ART. 18**

### **Attività di controllo**

Con deliberazione annuale la Giunta Comunale, tenendo conto, anche delle capacità operative dell'ufficio tributi, individua, per ciascun anno di imposta, sulla base di criteri selettivi informati a principi di equità e di efficienza le modalità e le azioni di controllo su gruppi omogenei di contribuenti o di immobili. (Art. 59, lettera l), punto 2, D.Lgs. 446/1997)

La Giunta Comunale ed il Funzionario Responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati per la lotta all'evasione. Eventuali maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa ed ai collegamenti con banche dati utili. (Art. 59, lett. l), punto 5, D.Lgs. 446/1997).

Ai sensi dell'art. 3, comma 57, legge 662/96 annualmente, sulla base dei criteri definiti da apposito regolamento o su indicazioni della Giunta Comunale, una percentuale del gettito annuale ICI pari allo 0.6% può essere destinato al potenziamento dell'ufficio tributi comunale anche mediante compensi incentivanti al personale addetto.

## **ART. 19**

### **Rimborsi**

Oltre al rimborso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 504/92, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. F), del D.Lgs. n. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongono l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

- per le aree che non risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versate;
- per le aree che risultino essere state coltivate in regime di impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D.Lgs. N. 504/1992.
- Il rimborso compete per gli anni a partire dal 1999 compreso.
- Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:
- A) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati ai sensi dell'art. 31 comma 10 della L. 17/8/1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
- B) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni ricorso o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

- C) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto la approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di Legge approvate definitivamente;
- D) che il richiedente il rimborso sia soggetto passivo di imposta al momento dell'avvenuta dichiarazione di inedificabilità.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate.

#### **ART. 19 bis – Importi minimi e compensazioni**

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a € 2.07 per l'anno.

Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, non vengono effettuati qualora le somme, comprensive di sanzioni ed interessi moratori, siano inferiori o uguali a € 10,00 per anno di imposta.

L'ipotesi prevista dal comma precedente non trova applicazione nei confronti di chi, nel triennio precedente, sia incorso nella medesima violazione.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme, comprensive di interessi legali da riconoscere siano inferiori o uguali a € 10,00 per anno di imposta.

Le richieste di rimborso debbono essere presentate con apposita istanza, debitamente documentata, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

L'Amministrazione Comunale deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di centottanta giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

Il contribuente che si trovi nella condizione di aver versato somme non dovute relative ad un'entrata tributaria può, in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, effettuare la compensazione del suo credito con gli importi da lui dovuti per la medesima entrata.

Sono compensabili esclusivamente i crediti tributari certi, liquidi ed esigibili, il cui diritto al rimborso sia stato accertato dal Comune.

Per accedere alla compensazione, il contribuente deve presentare apposita richiesta al Comune che, accertata la sussistenza del credito, provvede ad inviare al contribuente una comunicazione attestante l'importo riconosciuto. La compensazione del credito deve essere effettuata con il primo versamento ordinario utile del medesimo tributo, la cui scadenza sia successiva alla data della formale comunicazione dell'Ufficio comunale di accertamento del credito.

Il contribuente non può procedere alla compensazione del credito prima del ricevimento della comunicazione del Comune. Qualora ciò avvenga ed il Comune accerti che il credito non era del tutto o in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.

La misura annua degli interessi applicati dal Comune è pari al tasso legale vigente e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o rimborsabili.

I medesimi termini di decadenza per il diritto al rimborso, previsti dalle norme vigenti, si applicano anche per i crediti richiesti in compensazione.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 20**

##### **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 504/92, e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

#### **ART. 21**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

## **APPENDICE**

- 1) Art. 52 e 59 D.Lgs. n. 446 del 15/12/1996
  - 2) D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992
  - 3) Art. 4 D.L. n. 437/1996 convertito dalla Legge n. 556 del 24/10/1996
  - 4) Art. 2135 del Codice Civile
  - 5) Art. 3 della Legge n. 662 del 23/12/1996
  - 6) D.Lgs. n. 218 del 19/06/1997
  - 7) Art. 10 e 21 D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997
- Estratto Circolare Ministero delle Finanze n. 136 del 28/05/1998